



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 30/04/2025

Numero Registro Dipartimento 779

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6307 DEL 30/04/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' "FARMACIA DE FINA S.N.C. DI DE FINA MICHELE" DALLA FORMA IN NOME COLLETTIVO NELLA FORMA A RESPONSABILITA' LIMITATA CON DENOMINAZIONE SOCIALE "FARMACIA DE FINA S.R.L." – TITOLARE DI SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI SPILINGA (VV).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante “Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.” approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell’8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento “Salute e Welfare”, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante “Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante “Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025” e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento “Salute e Welfare” della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-CHE in data 23 marzo 2012 in Vibo Valentia con atto pubblico per notaio dott. Giampiero Monteleone, Repertorio n. 29.926, Raccolta n. 11.590, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Vibo Valentia in data 28 marzo 2012 al n. 976, Serie 1T, il dott. De Fina Massimo, ed il dott. De Fina Michele, entrambi farmacisti, hanno costituito tra di loro una società in nome collettivo avente ragione sociale "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*" con sede in Spilinga (VV) al Corso Giuseppe Garibaldi n. 28, sotto la direzione tecnica del socio dott. De Fina Massimo;

-CHE il capitale sociale della società "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*", fissato in euro 315.000,00, risultava assunto e sottoscritto dai soci come segue:

- dal socio De Fina Massimo per nominali euro 299.250,00;
- dal socio De Fina Michele per nominali euro 15.750,00;

-CHE il socio dott. De Fina Massimo, a completa liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta ha conferito nella società "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*", che a mezzo del proprio legale rappresentante ha accettato, la titolarità ed il diritto di esercizio dell'omonima sede farmaceutica del Comune di Spilinga (VV) nonché la proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita in Corso Giuseppe Garibaldi n. 28, avente ad oggetto l'attività di farmacia, già gestita sotto forma di impresa individuale e di propria titolarità in virtù di D.P.G.R. n. 856 dell'8 giugno 1988, subordinando l'efficacia del conferimento di azienda alla condizione sospensiva non retroattiva consistente nel rilascio, e successiva notificazione, del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società conferitaria, del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;

- CHE con decreto dirigenziale n. 7590 del 29 maggio 2012 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Spilinga (VV), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita al Corso Giuseppe Garibaldi n. 28, dal dott. De Fina Massimo in capo alla società in nome collettivo con ragione sociale "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*" e sede legale nel Comune di Spilinga (VV) al Corso Giuseppe Garibaldi n. 28, avente già come unici soci il dott. De Fina Massimo ed il dott. De Fina Michele, entrambi farmacisti regolarmente iscritti all'Ordine provinciale di Vibo Valentia, sotto la direzione tecnica del socio dott. De Fina Massimo;

-CHE in data 22 gennaio 2024 è deceduto a Fort Lauderdale (Stati Uniti d'America) il dott. De Fina Massimo, come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di morte dell'anno 2024, n. 2, Parte II, Serie C, Ufficio 1, rilasciato dal Comune di Spilinga in data 18 aprile 2024;

-CHE a seguito del decesso del socio dott. De Fina Massimo il dott. De Fina Michele è rimasto l'unico socio della società "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*";

-CHE essendo venuta meno la pluralità dei soci, il dott. De Fina Michele, unico socio superstite della società "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*", ai sensi di quanto previsto dall'art. 2272 n. 4 Cod. Civ. e dall'art. 7, comma 12, della legge n. 362/1991, per evitare lo scioglimento della società era tenuto a provvedere alla ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, decorrente dalla data di apertura della successione;

-CHE con testamento olografo redatto in data 16 settembre 2023, pubblicato in Vibo Valentia il giorno 19 aprile 2024 a mezzo verbale di pubblicazione di testamento olografo a rogito notaio dott. Antonio Maria Lo Schiavo Repertorio n. 6.530, Raccolta n. 5.163, registrato in via telematica presso l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia in data 23 aprile 2024 al n. 1396 Serie 1T, il dott. De Fina Massimo, già socio della società "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*", ha disposto dell'intera propria quota di partecipazione al capitale sociale della suddetta Società, assegnandone il 66,66%, in parti uguali, alle proprie figlie De Fina Deborah e De Fina Alessia, e la restante porzione al proprio figlio De Fina Michele;

-CHE in data 3 giugno 2024 è stata presentata la dichiarazione di successione all'Ufficio del Registro di Vibo Valentia, registrata in pari data al volume 88888 numero 246435 anno 2024;

-CHE a seguito dell'apertura della successione del dott. De Fina Massimo e per effetto delle richiamate disposizioni testamentarie l'intera quota di partecipazione al capitale sociale della società "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*" appartenuta al *de cuius*, del valore nominale di euro 299.250,00, si è devoluta ai propri figli ed eredi testamentari, come di seguito dettagliato:

- De Fina Deborah, per una quota del valore nominale di euro 105.000,00;
- De Fina Alessia, per una quota del valore nominale di euro 105.000,00;
- De Fina Michele, per una quota del valore nominale di euro 89.250,00;

-**CHE** ai sensi dell'art. 2284 Cod. Civ., in caso di morte di uno dei soci la società può continuare con gli eredi del socio defunto, se questi vi acconsentano unitamente ai soci superstiti;

-**CHE** con nota del 7 febbraio 2024, trasmessa a mezzo PEC di pari data, successivamente integrata con nota del 26 giugno 2024, trasmessa a mezzo PEC dell'1 luglio 2024, conservate in atti, il dott. De Fina Michele, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*", avente sede legale nel Comune di Spilinga (VV), Corso Giuseppe Garibaldi n. 28, ha comunicato ai sensi dell'art. 8, comma 2 legge 362/1991 e ss.mm.ii. le variazioni intervenute, a seguito di successione testamentaria nelle quote del socio defunto, nella compagine sociale della suddetta società, per come in appresso meglio dettagliato;

-**CHE** il giorno 14 giugno 2024, in Vibo Valentia, con atto pubblico di continuazione della società con gli eredi del socio defunto per notaio dott. Antonio Maria Lo Schiavo, Repertorio n. 6.592, Raccolta n. 5.214, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Vibo Valentia in data 18 giugno 2024 al n. 2031 serie 1T, il socio superstite dott. De Fina Michele, ha manifestato l'intenzione di continuare la società "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*" con gli altri coeredi del socio defunto, accettando che gli eredi testamentari De Fina Deborah e De Fina Alessia entrassero, in qualità di soci, a far parte della compagine sociale della suddetta Società, subentrando nella quota del socio defunto dott. De Fina Massimo;

-**CHE** per effetto del richiamato atto pubblico di continuazione della società con gli eredi del socio defunto è stata ricostituita la pluralità dei soci della società in nome collettivo con ragione sociale "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*" nei termini di legge, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2272 n. 4 Cod. Civ. e dell'art. 7, comma 12, della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii.;

-**CHE** a seguito della successione testamentaria nelle quote del socio defunto e della continuazione della società "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*" con gli eredi testamentari, la ragione sociale della suddetta società in nome collettivo è stata modificata in "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Michele*";

-**CHE** a seguito della successione testamentaria nelle quote del socio defunto ed al subingresso degli eredi nella società "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Michele*", il capitale sociale di euro 315.000,00, risultava ripartito in quote uguali tra i soci nelle seguenti rispettive misure:

- De Fina Michele, titolare di una quota del valore nominale di euro 105.000,00, pari al 33,34% del capitale sociale;
- De Fina Deborah, titolare di una quota del valore nominale di euro 105.000,00, pari al 33,33% del capitale sociale;
- De Fina Alessia, titolare di una quota del valore nominale di euro 105.000,00, pari al 33,33% del capitale sociale;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 11449 del 6 agosto 2024 si è provveduto a prendere atto della variazione intervenuta, a seguito di successione testamentaria nelle quote del socio defunto e continuazione della società tra il socio superstite e gli eredi del socio defunto, nella compagine della società avente già ragione sociale "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*", titolare della sede farmaceutica del Comune di Spilinga (VV), e dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Corso Giuseppe Garibaldi n. 28, giusta decreto dirigenziale n. 7590 del 29 maggio 2012, nonché della modifica della ragione sociale della suddetta società in "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Michele*", avente quali unici soci il dott. De Fina Michele, la dott.ssa De Fina Deborah e la sig.ra De Fina Alessia, sotto la direzione tecnica della dott.ssa De Fina Deborah, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Vibo Valentia;

- **CHE** con nota del 25 marzo 2025 trasmessa a mezzo PEC di pari data, successivamente integrata con nota del 26 marzo 2025 trasmessa a mezzo PEC di pari data, conservate in atti, il dott. De Fina Michele, in qualità di socio, amministratore unico e legale rappresentante della società avente denominazione sociale "*Farmacia De Fina S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Spilinga (VV), Corso Giuseppe Garibaldi n. 28, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., la trasformazione della società "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Michele*" dalla forma in nome collettivo nella forma a responsabilità limitata, come in appresso meglio dettagliato;

-CHE il giorno 11 marzo 2025, in Vibo Valentia, con il richiamato atto pubblico di << *Trasformazione di società in nome collettivo in società a responsabilità limitata* >> per notaio dott. Antonio Maria Lo Schiavo, Repertorio n. 6.915, Raccolta n. 5.474, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Vibo Valentia in data 13 marzo 2025 al n. 854 Serie 1T, il dott. De Fina Michele, la dott.ssa De Fina Deborah e la sig.ra De Fina Alessia, unici soci della società in nome collettivo avente ragione sociale "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Michele*", hanno deliberato e convenuto di trasformare la suddetta Società dalla forma in nome collettivo nella forma a responsabilità limitata con la denominazione sociale "*Farmacia De Fina S.r.l.*", in base alle risultanze della relazione di stima del patrimonio sociale redatta ai sensi del combinato disposto degli articoli 2465 e 2500 ter Cod. Civ. ed asseverata con giuramento al Tribunale di Vibo Valentia in data 7 marzo 2025;

-CHE il patrimonio netto, in base alle risultanze della suddetta relazione di stima è risultato pari ad euro 720.000,00; di tale patrimonio i soci hanno inteso destinare euro 21.000,00 a capitale sociale della società risultante dalla trasformazione, mentre la residua parte del patrimonio netto, pari ad euro 699.000,00, a riserva da trasformazione;

-CHE le partecipazioni al capitale sociale della società derivante dalla trasformazione "*Farmacia De Fina S.r.l.*", rideterminato in euro 21.000,00, ai sensi dell'art. 2500-quater, comma 1, Cod. Civ., sono state assegnate ai soci in misura proporzionale alle quote loro spettanti nella società prima della trasformazione, e pertanto all'attualità il capitale sociale risulta assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

- De Fina Michele, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 7.000,00, pari al 33,34% del capitale sociale;
- De Fina Deborah, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 7.000,00, pari al 33,33% del capitale sociale;
- De Fina Alessina, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 7.000,00, pari al 33,33% del capitale sociale;

DATO ATTO CHE:

- stante la natura giuridica dell'atto di trasformazione, la società derivante dalla trasformazione "*Farmacia De Fina S.r.l.*" mantiene in capo a sé i rapporti giuridici attivi e passivi già instaurati a nome della società trasformata "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Michele*"; devono pertanto essere volturate alla società nella sua nuova forma e nuova denominazione, tra l'altro, le licenze e autorizzazioni amministrative ed ogni altra ragione attiva e passiva della società trasformata, cosicché la società derivante dalla trasformazione subentri in tutto e per tutto nel patrimonio della società trasformata;
- la società derivante dalla trasformazione, corrente sotto la denominazione sociale "*Farmacia De Fina S.r.l.*" ha per oggetto sociale esclusivo lo svolgimento dell'attività di gestione di farmacie, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia De Fina S.r.l.*", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, è affidata alla dott.ssa De Fina Deborah, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Vibo Valentia;
- sono rimaste invariate la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a "*Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*", in cui si osserva: "*(...) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (...)*";

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nel rogito di cui in precedenza;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 25 marzo 2025, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "Farmacia De Fina S.r.l.", attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, *lett. b)* e c) della legge 362/1991;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "Farmacia De Fina S.r.l.", attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società "Farmacia De Fina S.r.l.", attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_VVUTG_Ingresso_0016381_20250331 del 31/03/2025, relativa alla società "Farmacia De Fina S.r.l.", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della trasformazione della società già corrente sotto la ragione sociale "Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Michele", titolare della sede farmaceutica del Comune di Spilinga (VV) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita al Corso Giuseppe Garibaldi n. 28 (P. IVA 03233710791) in virtù del decreto dirigenziale n. 7590 del 29 maggio 2012, dalla forma in nome collettivo nella forma a responsabilità limitata con denominazione sociale "Farmacia De Fina S.r.l.", avente all'attualità quali unici soci il dott. De Fina Michele, la dott.ssa De Fina Deborah e la sig.ra De Fina Alessia, sotto la direzione tecnica della dott.ssa De Fina Deborah, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Vibo Valentia;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_VVUTG_Ingresso_0016381_20250331 del 31/03/2025, relativa alla società "Farmacia De Fina S.r.l.", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Spilinga (VV), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Vibo Valentia;

5. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O vigente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)